

Proposta del Consiglio Metropolitan

N. 135/2018

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE DEI COMUNI DI ALICE SUPERIORE, LUGNACCO E PECCO. PARERE A NORMA DELL'ART. 3 COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 2 DICEMBRE 1992, N. 51.

N. Protocollo: 2583/2018

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:

- l'art. 133 della Costituzione prevede che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può costituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
- il procedimento per la fusione dei Comuni è disciplinato in via generale dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, come modificati e integrati dalla disciplina fornita all'art. 1, commi da 116 a 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la Legge Regionale n. 51 del 2 dicembre 1992 individua le particolari cause che giustificano l'intervento legislativo regionale volto alla razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali comunali, prevedendone la puntuale disciplina in coordinazione con quanto disposto all'art. 11 dalla Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012;
- l'art. 3, comma 4, della menzionata Legge Regionale n. 51/1992 prevede l'espressione di un parere da parte del "Consiglio Provinciale" competente per territorio;
- il successivo art. 5 attribuisce inoltre alle "Province" competenti per territorio la definizione dei rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni, nell'ambito dei criteri puntualmente elencati dal medesimo articolo di legge;
- la menzionata Legge n. 56/2014 ha previsto la complessa disciplina di istituzione delle Città metropolitane in luogo delle pre-esistenti Province, fornendo nella materia in questione le ulteriori disposizioni, che rilevano ai fini della legittimità a provvedere in materia da parte degli organi del nuovo Ente:
 - o l'attribuzione allo statuto metropolitano dei poteri di regolazione generale degli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano e dei poteri di disciplina, generale e particolare, dei rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana (art. 1, commi 10 e 11);
 - o la possibilità di istituire zone omogenee della circoscrizione amministrativa metropolitana, per specifiche funzioni e specificità territoriali, con l'istituzione di organismi di coordinamento con gli organi metropolitani (art. comma 11);
 - o la conferma della titolarità della Città metropolitana a provvedere sulle materie oggetto di conferimento alla pre-esistente Provincia, operato con legge dello Stato o con legge regionale mediante l'applicazione del combinato disposto degli artt. 117 e 118 Cost. (art. 1, comma 45);
 - o la conferma del potere regolamentare già attribuito alla pre-esistente Provincia sulla scorta di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e l'applicazione analogica delle

disposizioni in materia di Comuni contenute nel citato D.Lgs. n. 267/2000 (art. 1, comma 50);

- lo Statuto della Città metropolitana di Torino prevede all'art. 7, comma 5, che l'Ente sostenga e promuova, anche mediante l'impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e fusione tra i Comuni delle singole zone omogenee;
- lo Statuto, inoltre, all'art. 20 fissa nella competenza del Consiglio metropolitano i poteri di indirizzo su tutte le funzioni che la legge attribuisce alle Città metropolitane;

Dato atto che:

- i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco hanno richiesto, con nota del Comune di Alice Superiore prot. 3131 del 9 dicembre 2017, l'espressione del parere del Consiglio Metropolitano di Torino sul progetto di fusione dei tre Comuni, ai sensi della richiamata Legge Regionale, inviando contestualmente la medesima comunicazione al competente settore della Regione Piemonte;
- alla comunicazione risultano allegate le deliberazioni rese dai rispettivi Consigli comunali, esecutive come per legge, nonché il progetto analitico di fusione e il prospetto finanziario;
- con nota del 29 dicembre 2017, prot. n. 157417/2017, la Città metropolitana di Torino richiedeva al Sindaco del Comune di Alice Superiore e alla Regione Piemonte, al fine di assicurare la massima correttezza del procedimento di fusione proposto dai Comuni in parola, conferma circa l'esatto *iter* da seguire, in modo che il parere richiesto potesse essere legittimamente reso nel contesto previsto dalle disposizioni legislative in argomento sopra richiamate. Contestualmente, in ogni caso, la Città metropolitana procedeva comunque ad istruire nel merito il parere medesimo al fine di poterlo rendere tempestivamente nell'ambito del procedimento di fusione in oggetto;

Ritenuto di poter prescindere dalla richiesta regionale del parere al fine di corrispondere alle esigenze di celerità rappresentate dai Comuni interessati dal progetto di fusione;

Considerato che:

- i tre Comuni sono contermini e appartengono a una porzione del territorio eporediese chiaramente identificato e omogeneo quanto all'identità territoriale, che è risalente al periodo medioevale. Rispetto all'attuale articolazione della Città metropolitana, i tre Comuni appartengono tutti alla zona omogenea n. 9 "Eporediese";
- i tre Comuni hanno una tradizione consolidata di cooperazione intercomunale, che è stata dapprima realizzata all'interno della Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana (attualmente in liquidazione) e successivamente all'interno della Unione di Comuni Montani Valchiusella, alla quale parimenti essi appartengono;
- rispetto alle attuali modalità di gestione delle funzioni fondamentali comunali previste dall'art. 19, comma 1, del D.L. 95/2012, i tre Comuni confermano l'esistenza di rilevanti sinergie già in essere tra loro, poiché aderiscono al medesimo Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali e al medesimo Consorzio obbligatorio di bacino per lo svolgimento delle funzioni relative al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, oltre che al medesimo Consorzio forestale;
- nell'ambito della loro partecipazione all'Unione montana, i tre Comuni gestiscono in forma associata le funzioni di ufficio tecnico mediante uno sportello unico per l'edilizia;
- il Comune derivante dal progetto di fusione avrebbe una popolazione di 1.285 residenti su una superficie di 13,83 kmq. di territorio classificato interamente come montano e permetterebbe alle popolazioni interessate di accedere alla classe demografica dei comuni compresi tra 1001 e 5000 abitanti. L'innalzamento della classe demografica di riferimento non è tuttavia sufficiente

a esentare il Comune derivante dal progetto di fusione dagli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale;

Ritenuto che:

- il progetto di fusione presentato dai tre Comuni sia coerente con le finalità proprie della recente legislazione nazionale di finanza pubblica, che ha progressivamente introdotto numerose misure agevolatrici e di sostegno finanziario ai processi di fusione, al fine di ridurre la frammentazione amministrativa e razionalizzare il numero dei Comuni italiani;
- la progressiva erosione dei trasferimenti da parte dello Stato ai Comuni a partire dal 2010 ha avuto un notevole impatto sulle disponibilità di spesa corrente e per investimenti, che può essere recuperata attraverso le misure statali e regionali di sostegno finanziario alla fusione, per i successivi dieci anni;
- oltre alle motivazioni di natura finanziaria, il progetto di fusione presenti benefici rilevabili nella realizzazione di un'offerta più omogenea di servizi tra le popolazioni interessate, pur conservando - per mezzo degli istituti di decentramento previsti dalla legge - una distribuzione articolata di punti di accesso e strumenti di partecipazione per un efficace rapporto tra i cittadini e l'amministrazione comunale;

Rilevato che:

- le motivazioni espresse nelle delibere dei Consigli comunali proponenti sono condivisibili da parte della Città metropolitana, con l'eccezione del riferimento a quanto osservato in merito al D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che prefigurava la possibile "soppressione delle province, con conseguente trasferimento ai Comuni di funzioni e quindi delle risorse umane, finanziarie e strumentali". Tale riferimento, oltre che non essere di per sé applicabile al contesto delle Città metropolitane, è da intendersi pacificamente superato per effetto della declaratoria di incostituzionalità delle richiamate norme di legge statale, operata dalla Corte Costituzionale con la nota sent. n. 220/2013. Per l'effetto, le motivazioni che possono utilmente spingere i Comuni a fondersi tra loro non vanno ritrovate nelle presunte conseguenze di una impossibile soppressione della Città metropolitana, bensì nelle richiamate finalità di efficientamento e recupero dell'autonomia finanziaria;
- gli effetti della fusione che sono all'atto prevedibili, rispetto agli strumenti di cooperazione intercomunale attualmente in essere, impongono un'auspicabile integrazione del progetto di fusione da parte dei Comuni proponenti, sia con riguardo all'esito del processo di liquidazione della Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, nonché con riguardo alla necessaria ridefinizione del patto associativo tra il Comune risultante dalla fusione e l'Unione di Comuni Montani Valchiusella, al fine di evitare l'insorgere di criticità nella successione di beni, obbligazioni ed eventuale personale dipendente dalle due forme associative;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- l'art. 133 della Costituzione;
- gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, come modificati e integrati dalla disciplina fornita all'art. 1, commi da 116 a 130, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la Legge Regionale n. 51 del 2 dicembre 1992, in coordinazione con quanto disposto all'art. 11 dalla Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012;
- lo Statuto della Città metropolitana di Torino, con particolare riferimento all'art. 7, comma 5;

Visto il parere espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Ritenuto di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dal Sindaco sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente espressa dai Consiglieri;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, per quanto esposto in narrativa, dell'attivazione del processo di fusione dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco, Comuni contermini appartenenti alla zona omogenea n 9 "Eporediese" della Città metropolitana di Torino;
- 2) di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza del Consiglio Metropolitan, al processo di fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della menzionata Legge Regionale n. 51/1992;
- 3) di indicare la necessità che il progetto di fusione, comunicato con nota del Comune di Alice Superiore prot. 3131 del 9 dicembre 2017, sia integrato con la prospettazione degli effetti conseguenti alla fusione sia con riguardo all'esito del processo di liquidazione della Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana, nonché con riguardo alla necessaria ridefinizione del patto associativo tra il Comune risultante dalla fusione e l'Unione di Comuni Montani Valchiusella, al fine di evitare l'insorgere di criticità nella successione di beni, obbligazioni ed eventuale personale dipendente dalle due forme associative;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale del Piemonte, 1^a Commissione, e ai Comuni interessati;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.